

ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO (art. 2. L.R. n. 23/1996)

ALTIVOLE	ORMELLE
ARCADE	ORSAGO
ASOLO	PAESE
BREDA DI PIAVE	PIEVE DI SOLIGO
CAERANO DI SAN MARCO	PONTE DI PIAVE
CARBONERA	PONZANO VENETO
CASALE SUL SILE**	PORTOBUFFOLÈ
CASIER**	POVEGLIANO
CASTELFRANCO VENETO	PREGANZIOL
CASTELLO DI GODEGO	QUINTO DI TREVISO**
CESSALTO	REFRONTOLO
CHIARANO	RESANA
CIMADOLMO	RIESE PIO X
CODOGNÈ	RONCADE**
COLLE UMBERTO	SALGAREDA
CONEGLIANO	SAN BIAGIO DI CALLALTA
CORNUDA	SAN FIOR
CROCETTA DEL MONTELLO*	SAN PIETRO DI FELETTO
FARRA DI SOLIGO	SAN POLO DI PIAVE
FONTANELLE	SAN VENDEMIANO
FONTE	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
GAJARINE	SANTA LUCIA DI PIAVE
GIAVERA DEL MONTELLO*	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
GODEGA DI SANT'URBANO	SILEA**
GORGIO AL MONTICANO	SPRESIANO
ISTRANA**	SUSEGANA
LORIA	TREVIGNANO
MANSUÈ	TREVISO**
MARENO DI PIAVE	VAZZOLA
MASER	VEDELAGO**
MASERADA SUL PIAVE	VILLORBA
MEDUNA DI LIVENZA	VOLPAGO DEL MONTELLO*
MOGLIANO VENETO	ZENSON DI PIAVE
MONASTIER	ZERO BRANCO
MONTEBELLUNA*	
MORGANO**	
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	
MOTTA DI LIVENZA	
NERVESIA DELLA BATTAGLIA*	
ODERZO	

ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA DEL GRAPPA (art. 2. L.R. n. 23/1996)

BORSO DEL GRAPPA	PEDEROBBA
CASTELCUCCO	PIEVE DEL GRAPPA
CAVASO DEL TOMBA	POSSAGNO
MONFUMO	

Riferimenti amministrativi:
Via IV Novembre, 31 Pieve del Grappa - tel. 0423 53036

ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE (art. 2. L.R. n. 23/1996)

CAPPELLA MAGGIORE	REVINE LAGO
CISON DI VALMARINO	SARMEDE
CORDIGNANO	TARZO
FOLLINA	VALDOBBIADENE
FREGONA	VIDOR
MIANE	VITTORIO VENETO

Riferimenti amministrativi:
Via Vittorio Emanuele II, 67 - Vittorio Veneto - tel. 0438 554788

ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA FELTRINA (art. 2. L.R. n. 23/1996)

SEGUSINO

Riferimenti amministrativi:
Viale Carlo Rizzarda, 21 - Feltre - tel. 0439 302671

* Vedi disposizioni Zona Montello di cui ai punti 5, 6 e 7.

** Per i Comuni così contraddistinti, nelle aree di competenza dell'Ente Parco del Sile, la raccolta risulta vietata.

Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di cui alla specifica normativa di riferimento:

- Legge Regionale n. 23 del 19.08.1996 e successive modifiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 739 del 02.05.2012;
- Decreto del Presidente della Provincia di Treviso, n. 148 del 02.07.2024.

info: **Ufficio Attività Produttive**

Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO
progeco@provincia.treviso.it
tel. 0422 656199
tel. 0422 656618



PROVINCIA DI TREVISO

Raccolta dei funghi in provincia di Treviso 2024



DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2024 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

vedasi elenco Comuni

■ PIANURA ■

1. La raccolta dei funghi è subordinata al possesso del TITOLO PER LA RACCOLTA (*ricevuta del versamento del contributo per la raccolta*), accompagnato da un documento di identità in corso di validità. Il possesso del TITOLO non esonera il raccoglitore dal rispetto dei diritti di terzi, restando salva la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo di escludere l'accesso ai cercatori di funghi.

2. Sono esentati dal pagamento e possono quindi raccogliere i funghi con il solo documento di identità i **residenti** in provincia di Treviso, (il documento dovrà attestare la residenza in un comune della Provincia di Treviso), nonché, anche se non residenti, i soggetti **portatori di handicap**.

Sono altresì esentati dal permesso e dalle limitazioni delle giornate di raccolta: i proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari.

3. Per i **non residenti** il titolo per la raccolta è rappresentato dalla ricevuta di un contributo come da tabella:

PERIODO DI RACCOLTA	IMPORTO
Giornaliero	Euro 5,00
Settimanale	Euro 10,00
Mensile	Euro 25,00
Annuale	Euro 75,00

con causale "Nome - Cognome - Titolo per la raccolta funghi nell'**Area della Pianura** (periodo di raccolta)" da effettuarsi:

- a mezzo bonifico tramite istituti bancari a favore della Tesoreria provinciale-Coordinate bancarie del Tesoriere: UNICREDIT S.P.A. - Piazzetta Aldo Moro, 3 - 31100 Treviso. Cod. IBAN: IT02A0200812011000040435241. Cod. Swift: UNCRITM11 (*utilizzabile per bonifici dall'estero*);
- mediante versamento in contanti al Tesoriere provinciale presso le agenzie Unicredit della provincia di Treviso, sullo stesso conto corrente sopra indicato e con la medesima causale;
- mediante pagoPa al seguente link:
<https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/pagamenti>.

4. Le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono il **martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali**.

■ MONTELLO ■

5. I **proprietari**, gli **usufruttuari**, i **conduttori ed i loro familiari** possono raccogliere funghi all'interno del fondo in proprietà/conduzione senza alcun permesso, senza limitazione di peso e in qualsiasi giorno della settimana. All'interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori, fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dal proprietario o conduttore. Il divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguata tabellazione recante tale divieto.

6. I **residenti** dei 5 Comuni (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello) compresi nell'area del Montello, muniti di documento d'identità, potranno raccogliere funghi in tutta l'area nei giorni di **martedì** e **venerdì** di ogni settimana, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta.

Il titolo per la raccolta è rappresentato dalla ricevuta di un contributo come da tabella:

PERIODO DI RACCOLTA	IMPORTO
Giornaliero	Euro 5,00
Settimanale	Euro 10,00
Mensile	Euro 25,00
Annuale	Euro 75,00

con causale "Nome - Cognome - Titolo per la raccolta funghi nell'**Area del Montello** (periodo di raccolta)" da effettuarsi:

- a mezzo bonifico tramite istituti bancari a favore della Tesoreria provinciale-Coordinate bancarie del Tesoriere: UNICREDIT S.P.A. - Piazzetta Aldo Moro, 3 - 31100 Treviso. Cod. IBAN: IT02A0200812011000040435241. Cod. Swift: UNCRITM11 (*utilizzabile per bonifici dall'estero*);
- mediante versamento in contanti al Tesoriere provinciale presso le agenzie Unicredit della provincia di Treviso, sullo stesso conto corrente sopra indicato e con la medesima causale;
- mediante pagoPa al seguente link:
<https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/pagamenti>.

7. In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei due punti precedenti e per i soggetti portatori di handicap (che sono anche esentati dal pagamento), la raccolta dei funghi è vietata.

■ REGOLE VALIDE IN ENTRAMBE LE ZONE ■

8. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:

AGROCYBE AEGERITA (*Pioppini*)

AMANITA CAESAREA (*Ovoli*)

BOLETUS gruppo edulis (*Porcini*)

CALOCYBE GAMBOSA (*Tricholoma Georgii*) (*Fungo di S. Giorgio*)

CANTHARELLUS CIBARIUS (*Finferlo, gallinaccio*)

CANTHARELLUS LUTESCENS (*Finferla*)

CLITOPILUS PRUNULUS (*Prugnolo*)

CLITOCYB GEOTROPA

CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (*Trombetta da morto*)

MACROLEPIOTA PROCERA e simili (*Mazza di tamburo*)

MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (*Spugnola*)

POLYPORUS poe caprae

TRICHOLOMA gruppo terreum (*Morette*)

RUSSULA VIRESCENS (*Verdone*)

9. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo (fungo) deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi all'atto della raccolta, di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati, atti a consentire la dispersione delle spore.

10. La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni del competente organismo di gestione, nelle riserve naturali e nelle zone a parco (vedi sopra l'elenco dei comuni contrassegnati da **). È vietato inoltre raccogliere funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.